



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
Segreteria Provinciale di Varese

**Oggetto:** proposta relativa alla possibilità di dotarsi di qualsiasi arma per gli agenti di P.S.



*Al Gruppo Parlamentare LEGA*

Gli agenti di tutte le forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria) sono dotati di un'arma in dotazione individuale in gergo detta "pistola d'ordinanza" così ad indicare che si tratta di quell'arma, quell'unica arma che è possibile detenere e utilizzare in servizio e fuori servizio in forza di un Regio Decreto 635/1940, senza necessitare invece di un porto d'armi.

La pistola d'ordinanza è costituita dalla famosa Beretta 92FS, arma da guerra di ottima fattura e alta potenza di fuoco che per queste ragioni è costruita con un acciaio molto massiccio che le attribuisce dimensioni importanti pari a 22 cm di lunghezza e oltre 1,6 kg di peso, caratteristiche queste che la rendono inoccultabile per il porto in abiti civili soprattutto nella stagione estiva; si pensi ad esempio a come un poliziotto possa trovarsi al mare e tentare di nascondere sotto una t-shirt ad agosto un "cannone" di queste dimensioni e passeggiare inosservato con la propria famiglia sul litorale (non dimentichiamoci che in occasione della strage di Nizza, proprio sul lungo mare, sarebbe stato molto utile un intervento immediato di agenti armati anche liberi dal servizio...).

Per le semplici ragioni fin qui evidenziate accade che la stragrande maggioranza (oltre il 90%) degli appartenenti alle forze dell'ordine dopo avere svolto il turno opti inevitabilmente per lasciare in caserma l'arma di cui sono dotati facendo venire meno quelle garanzie di difesa personale e di pubblica sicurezza che ispirarono l'armamento permanente delle Polizie.

Con la presente intendo stimolare il Legislatore perché comprenda la portata del problema ma al contempo le possibilità di soluzione offerte da una sobria modifica del Regio Decreto e della L.690/1907 che, prossimi a compiere un secolo, necessitano di una revisione che sono certo condividerete senza alcuna perplessità.

(Si pensi che quel Decreto ha dato fino ad oggi possibilità di girare armato di una pistola maneggevole ed occulatabile ad esempio a Prefetti o Pretori sessantacinquenni ma non la stessa possibilità ad agenti di Polizia e Carabinieri, tralasciando che statisticamente sarebbe maggiormente probabile che questi ultimi si possano imbattere in eventi criminosi anche in ore notturne)



**Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia**  
*Segreteria Provinciale di Varese*

Ebbene l'art.73 del R.D.635/40 recita "Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge...Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti..." pertanto si chiede l'inserimento degli **agenti<sup>1</sup> di P.S.** tra quelle figure che detta norma autorizza a portare senza licenza le armi così che la norma diverrebbe "Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali **e gli agenti<sup>1</sup>** di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui...".

Questa modifica sarebbe a costo zero per il Paese poiché non prevedrebbe di dotare di nuovi armamenti le forze di polizia, che invece continuerebbero ad utilizzare in servizio l'ottima arma d'ordinanza, ma consentirebbe loro di acquistare a proprie spese una seconda arma maggiormente occultabile (ad esempio revolver a 5 colpi).

Detta possibilità accrescerebbe notevolmente il livello di sicurezza del Paese poiché potrebbe significare la circolazione di quasi 300 mila uomini armati, uomini capaci di maneggiare le armi e titolati a farlo legittimamente dall'ordinamento penale ed, inutile aggiungere, che costituirebbe anche un rilancio economico del relativo mercato.

(ulteriore riflessione vale se si pensi che un tabaccaio o un gioielliere può dotarsi di porto d'armi senza grosse difficoltà e girare armato H24 mentre alle forze di Polizia questa possibilità non è data, o meglio viene penalizzata dalla dotazione di quell'unica grossa arma da guerra)

Non si dimentichi che molte sono state le circolari emanate dai Ministri dell'Interno (specie in conseguenza ad eventi criminosi o terroristici) volte a stimolare le forze di polizia a girare armate anche dopo l'orario di servizio e questa modifica normativa sposerebbe pienamente anche la raccomandazione de quo.

Certo che comprenderete l'efficacia di un tale provvedimento resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento significando che questo Sindacato, il principale della Polizia di Stato, si è fatto portavoce di queste istanze sui media e coi Governi passati ma ad oggi non è stata prospettata alcuna attenzione.

<sup>1</sup> si propone la possibilità di inserire la dicitura aggiuntiva "agenti di P.S. **con qualifica permanente**" così da intendere unicamente le Forze di Polizia dello Stato evitando difficili interpretazioni dell'estensione normativa a quelle figure (es. Polizie Municipali) che ricoprono tale qualifica con limitazioni territoriali e orarie. Ulteriore aggiunta potrebbe indicare dei limiti in termini di dimensioni, potenza di fuoco o calibro della seconda arma acquistabile.

Varese, 12 giugno 2019

*Il Segretario Generale*  
(Paolo MACCHI)  
*Paolo Macchi*

EMENDAMENTO

ART. 10

*Inserire il seguente:*

“Art. 10-Bis.

*(Misure per incrementare il livello di sicurezza del pubblico e degli agenti **agenti** di Pubblica Sicurezza con qualifica permanente. Modifiche all'articolo 73 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635)*

1. Al fine di assicurare un maggiore livello di sicurezza del pubblico e di incrementare il grado di sicurezza personale degli Agenti di Pubblica Sicurezza con qualifica permanente, al primo comma dell'articolo 73 del Regolamento di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, dopo le parole <<gli ufficiali di P. S.,>>, sono inserite le seguenti: <<gli agenti di P. S. con qualifica permanente”,>>”

VINCI

TARANTINO

DE ANGELIS

---

Relazione

l'attuale primo comma dell'articolo 73 del Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, limita ad alcune categorie di persone (Il Capo della Polizia, i Prefetti, i Viceprefetti, gli Ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di P. S., i pretori e i magistrati addetti al Pubblico ministero o all'ufficio di istruzione), il riconoscimento del diritto a portare liberamente armi per la difesa personale.

Per quanto riguarda le altre figure di pubblica sicurezza di ordine gerarchico inferiore, ovvero gli agenti di **Pubblica Sicurezza di** tutte le forze di Polizia (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria), la predetta specifica norma non risulta applicabile. Ed in effetti per essi, il secondo comma del suddetto 73 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dispone che “Gli agenti di P. S., contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti”.

L'emendamento, per le ragioni che di seguito si descrivono, mira ad apportare una modifica al predetto articolo 73 del Testo Unico sulle leggi di pubblica sicurezza, prevenendo l'inserimento anche degli agenti di P.S. con qualifica permanente (Agenti di rango statale), tra quelle figure che detta norma autorizza a portare senza licenza le armi.

Gli agenti di P.S. in servizio permanente sono dotati di un'arma in dotazione individuale in gergo detta "pistola d'ordinanza" così ad indicare che si tratta di quell'arma, quell'unica arma che è possibile detenere e utilizzare in servizio e fuori servizio, senza necessitare invece di un porto d'armi.

La pistola d'ordinanza è costituita dalla famosa Beretta 92FS, arma da guerra di ottima fattura e alta potenza di fuoco, che per queste ragioni ha dimensioni importanti ed è costruita con un acciaio molto pesante ed in dimensioni che la portano a 22 cm di lunghezza e oltre 1,6 kg di peso, caratteristiche queste che la rendono inoccultabile per il porto in abiti civili soprattutto nella stagione estiva; si pensi ad esempio a come un poliziotto possa trovarsi al mare e tentare di nascondere sotto una t-shirt ad agosto un "cannone" di queste dimensioni e passeggiare inosservato con la propria famiglia sul lungo mare (non dimentichiamoci che in occasione della strage di Nizza, proprio sul lungo mare, sarebbe stato molto utile un intervento immediato di agenti armati anche liberi dal servizio...).

Le circostanze in questione provocano conseguenze molto importanti dal punto di vista della garanzia della sicurezza, sia del pubblico in generale e sia per gli agenti di pubblica sicurezza in servizio permanente in particolare. Questi ultimi, in ragione delle criticità oggettive rappresentate dalle caratteristiche dell'arma di loro dotazione, nella stragrande maggioranza dei casi in cui ricorre la possibilità di portare l'arma oltre l'orario di servizio (oltre il 90 per cento), opta inevitabilmente per lasciare in caserma l'arma posseduta facendo venire meno quelle garanzie di difesa personale e di pubblica sicurezza che ispirarono l'armamento delle Polizie.

La modifica sarebbe a costo zero per lo Stato poiché non prevedrebbe di dotare di nuovi armamenti le forze di polizia, che invece continuerebbero ad utilizzare in servizio l'ottima arma d'ordinanza, ma consentirebbe loro di acquistare a proprie spese una seconda arma maggiormente occultabile. Detta possibilità accrescerebbe notevolmente il livello di sicurezza del Paese poiché potrebbe significare la circolazione di quasi 300 mila uomini armati, uomini capaci di maneggiare le armi e titolati a farlo legittimamente dall'ordinamento penale. Non si dimentichi che molte sono state le circolari emanate dai Ministri dell'Interno (specie seguenti ad eventi criminosi o terroristici) volte a stimolare le forze di polizia a girare armate anche dopo l'orario di servizio e la presente modifica normativa spingerebbe pienamente anche la raccomandazione richiamata.

Va infine puntualizzato che detta modifica non va intesa in alcun modo come un messaggio alla corsa agli armamenti: l'acquisto ed il porto di un'arma diversa da quella d'ordinanza diventerebbero prerogativa esclusiva per gli appartenenti alle forze dell'ordine statali, in servizio permanente di polizia, soggetti giuridici già legittimati a portare al seguito, anche fuori servizio, su tutto il territorio nazionale, l'arma in dotazione. Trattandosi di agenti di P.S. con qualifica permanente, al fine di evitare dubbi e difficili interpretazioni della modifica, ne risulterà che l'estensione non potrà essere applicata alle altre figure di sicurezza che hanno limitazioni di servizio territoriale e di orario, quali la Polizia Municipale.